COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI, ORGANIZZAZIONE DELLO STATO, REGIONI, DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO (I) - GIUSTIZIA (IV)

2.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE **FELISETTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Provvidenze per il personale della magistratura (1913) 17

PRESIDENTE 17, 24
BOATO 24
BOSCO 25
BOZZI 17
CANULLO 21
CASALINUOVO 23
DE CATALDO 22
GITTI 20
MELLINI 18
REGGIANI 24
RICCI 19
RIZZO 24

La seduta comincia alle 9,45.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per il personale della magistratura (1913).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per il personale della magistratura ».

BOZZI. Premetto che grava sul disegno di legge in esame, il sospetto dell'introduzione di un metro pecuniario nella valutazione degli strumenti per risolvere i problemi della giustizia: quella relativa ai miglioramenti economici non è che una (e forse l'ultima) delle richieste dei magistrati e infatti la relazione di questi ultimi al disegno di legge non è nel complesso favorevole, sì da dar vita in alcuni casi a forme di agitazione che per altro – almeno nel caso della procura di Roma – appaiono non assimilabili alla figura dello sciopero ma si configurano come una scelta in ordine al tipo di la-

voro probabilmente non legittima e riconducibile alla inadempienza dei doveri d'ufficio.

Ritengo inoltre che sia opportuno modificare il titolo – non del tutto congruo – del disegno di legge.

Mi pare anche necessario, per allontanare il sospetto di monetizzazione dei problemi della giustizia, evitare di attribuire titolo di precedenza – e quindi di preferenza – al disegno di legge in esame per inserirlo nel contesto degli altri provvedimenti, all'esame della Commissione Giustizia, intesi a contrastare l'attuale paralisi del sistema giudiziario, sollecitati dalla magistratura in stato di agitazione anche a causa delle gravi inadempienze della classe politica.

Quanto ai profili di legittimità costituzionale non posso non rilevare l'esistenza di sospetti di incostituzionalità in ordine al fondo di cui all'articolo 3, laddove è affidato al Ministro un potere discrezionale relativo alle modalità di erogazione, che rende possibili condizionamenti da parte dell'Esecutivo, nei confronti della magistratura. Un vizio di legittimità costituzionale è inoltre da rilevare con certezza in merito alla sperequazione in danno delle magistrature speciali e militari, sotto forma di disparità di trattamento per nulla giustificata da una fondamentale unità di funzione per altro pacificamente riconosciuta anche sotto il profilo della parificazione sostanziale del trattamento economico. L'articolo 3, primo comma, è poi tecnicamente imperfetto; laddove fa cenno di « oneri incontrati » lascerebbe presumere l'ipotesi di indennità di rischio in senso proprio che non pare essere invece intenzione del Governo; assai carente la formulazione, allo stesso articolo, quinto comma, laddove non è per nulla specificato il tipo di responsabilità delineato né la categoria di danni ivi contemplati.

La disciplina va anche esaminata sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento del pubblico impiego; essa è, di fatto, il punto di arrivo di una trattativa tra categorie interessate e Governo e come tale può risentire di una visione settoriale dei problemi; è compito del Parlamento valutare le compatibilità degli esiti della trattativa con gli interessi generali del paese. Sotto questo aspetto non mancano preoccupazioni in ordine non solo alla sperequazione nei confronti delle altre categorie di magistrati ma anche alla necessità che i legittimi miglioramenti economici per i magistrati siano corrisposti con modalità tali da non provocare sconvolgimento o rincorse nel più complesso ambito del pubblico impiego.

In conclusione, esprimo la fiducia che le difficoltà ed i problemi possano essere risolti attraverso un sereno e puntuale confronto che ritengo sia opportuno si verifichi nella sede di un comitato ristretto.

MELLINI. È veramente strana la connotazione con cui questo disegno di legge giunge all'esame del Parlamento, come se i benefici in esso disposti dovessero considerarsi già attribuiti e il Parlamento fosse chiamato semplicemente a convalidarli. Eppure questo provvedimento introduce nell'ordinamento princìpi di carattere generale che pongono problemi estremamente delicati. Basti pensare che l'articolo 2 generalizza di fatto un concetto sul quale il Parlamento sta attualmente discutendo, cioè quello della contrattazione collettiva come fonte del trattamento economico e giuridico nell'ambito del pubblico impiego; inoltre il meccanismo escogitato per l'adeguamento degli stipendi legittima, se visto in prospettiva, serie preoccupazioni per il legame che si stabilisce tra situazione dei magistrati e andamento della contrattazione nell'ambito delle diverse categorie del pubblico impiego. I maggiori problemi li pone comunque l'articolo 3 del disegno di legge: non tanto per quello che riguarda la discrezionalità attribuita al ministro nella erogazione del fondo globale, quanto per il fatto che si definisce la retribuzione dei magistrati non per legge ma attraverso un atto amministrativo. Anche la questione delle somme assegnate a risarcimento di danni subiti è affrontata in termini sommari e del tutto generici dal progetto di legge in di-

scussione, senza definire quale sia il tipo di danno risarcibile, che tipo di diritto configuri e quali ne siano i limiti. Se si aggiunge che anche l'ultimo comma dell'articolo in questione è ampiamente criticabile, si vedrà che il problema del funzionamento concreto del fondo globale non è affatto risolto in modo soddisfacente dal disegno di legge: senza contare che è tutta aperta la questione, già sollevata da altri colleghi, del cosa sia questo fondo e del perché di esso debbano beneficiare soltanto i magistrati ordinari. La verità è che si è cercato di dare incentivi particolari alla magistratura ordinaria e la concezione che ha prevalso è stata quella della « manciata di soldi », anziché della ricerca di soluzioni valide in termini di rinnovamento e potenziamento delle strutture. Anche l'articolo 4 del progetto di legge suscita riserve con riferimento al principio costituzionale della inamovibilità dei magistrati.

Mi pare di poter concludere che ci si debba preoccupare anche di quello che potrà avvenire dopo l'approvazione di questo progetto di legge, una volta cioè che si sia intaccato il principio della parità di trattamento tra tutti i magistrati: c'è il rischio che per far fronte ad esigenze contingenti si apra la strada a divaricazioni che in futuro potrebbero ritorcersi a danno della stessa magistratura ordinaria rispetto a quelle speciali. E ribadisco che è compito del Parlamento eliminare queste incongruenze. Il gruppo radicale presenterà quindi a questo scopo una serie di emendamenti.

RICCI. Ritengo che sia a tutti ben presente il quadro della crisi della giustizia, di cui il dibattito svoltosi in Assemblea nello scorso mese di luglio ha posto in luce gli aspetti principali e le ragioni di fondo: dall'aspetto drammatico della sicurezza dei magistrati, a quello dell'ordinamento giudiziario, ai problemi della legislazione processuale e sostanziale a quelli relativi alla lotta contro il terrorismo, alla misura e alla capacità della spesa per la giustizia italiana. Esiste una correlazione complessa tra questi momenti, esistono legami inscindibili: e il gruppo comunista ha denunciato la crisi della giustizia come frutto di ritardi e di inadempienze gravi da parte di chi ha detenuto il potere in questo triennio.

Dopo l'assassinio del giudice Amato si è assistito ad astensioni dal lavoro di magistrati motivate con la richiesta di porre mano alle indispensabili misure amministrative. Da qui nasce la richiesta dei comunisti di affrontare il problema dell'adeguamento retributivo nel quadro più complessivo dei problemi cui ho fatto riferimento: ed è, questa, la richiesta proveniente dalla parte più avanzata della magistratura. Si chiede, in una parola, una contestualità quanto meno con alcune riforme – non certo con tutti i problemi, il che sarebbe irrealistico –: ma si deve mettere in movimento quel processo riformatore da troppo tempo stagnante nel paese. Parlando di una contestualità politica, mi riferisco almeno a due interventi reclamati dal mondo della magistratura e rispondenti ad una effettiva esigenza di rinnovamento: in primo luogo la cosiddetta « depenalizzazione » (come vengono chiamate riduttivamente le modifiche al sistema penale all'esame della Commissione giustizia); quindi, il provvedimento relativo all'aumento delle competenze, civili e penali, del conciliatore e del pretore, come momento di decompressione ad altri livelli e di più funzionale ripartizione delle competenze. La contestualità richiesta comporta una regolamentazione dei lavori della Commissione in modo da giungere al varo complessivo di un pacchetto organico di interventi che rechino il segno di un rinnovamento. Il gruppo comunista si batterà perciò, con gli strumenti e le proposte che si renderanno necessarie.

Circa le linee portatrici e fondamentali del presente disegno di legge, concordo con la giustezza dell'esigenza dell'adeguamento delle retribuzioni dei magistrati: in linea di massima, il problema può e deve essere valutato positivamente. Ma questo aspetto non può essere isolato da altri aspetti presenti nel disegno di legge, su cui il Parlamento deve pronunciarsi: ad esempio, il fondo di cui all'ar-

ticolo 3. Qualche approfondimento si rende necessario sul problema dell'adeguamento: se l'esigenza è sicuramente reale, occorre che vengano tenute presenti le considerazioni relative al fatto che ogni comparto del pubblico impiego ha una contrattazione a cadenze triennali, da cui non si deve prescindere. Inoltre, rispetto ai comparti di cui all'articolo 2, non tutte le contrattazioni triennali sono coincidenti nella scadenza. Di ciò deve tenersi conto in relazione agli adeguamenti annuali, ad evitare processi di lievitazione geometrica delle retribuzioni. Non avanzo soluzioni alternative, ma rilevo, in via di pura ipotesi, che si potrebbe pensare ad un eventuale conguaglio triennale rispetto ad acconti che potrebbero essere conferiti annualmente.

Quanto alla base da prendere in considerazione per gli aumenti, nel presente disegno di legge si propone una estensione della stessa rispetto alla legislazione in vigore: vi è da fare attenzione anche qui a non mettere in moto un meccanismo moltiplicatore in contrasto con le esigenze di trasparenza retributiva. In ordine al fondo previsto nell'articolo 3, condivido le affermazioni di alcuni colleghi, e soprattutto quella del deputato Bozzi. Mi sembra che si inseriscano nella norma elementi estranei e di più che dubbia legittimità in relazione alla struttura stessa della retribuzione, che deve essere determinata con legge o contratto e parametrata al lavoro prestato. Il criterio del fondo contraddice, inoltre, alla esigenza della certezza alla retribuzione, per gli elementi di discrezionalità presenti nella norma, non foss'altro per non essere in essa indicata la periodizzazione. Ne derivano problemi di carattere costituzionale, che vanno affrontati e risolti con grande chiarezza e limpidezza. Mi sembra da escludere il ricorso a forme che, oltre a essere un rapporto anomalo tra Governo e dipendenti, rischiano di innescare una rincorsa interminabile da parte di altri comparti dell'amministrazione, con uno sconvolgimento profondo dell'assetto generale delle retribuzioni del pubblico impiego. La posizione del dissenso del gruppo comunista al meccanismo indicato non rimuove la convinzione circa l'opportunità di una riserva di individuare altri meccanismi che vadano incontro al grave impegno che la magistratura profonde per il migliore funzionamento della giustizia. Si apre inoltre il problema delle magistrature amministrative, in relazione al quale chiediamo di conoscere la posizione del Governo, disposti a discutere proposte e iniziative. Devo ricordare come siano all'esame della I Commissione progetti di riforma di quelle magistrature: e quindi il problema va affrontato con visione organica e complessiva. Auspico infine che si diano al Consiglio superiore della magistratura gli strumenti indispensabili per ovviare al problema drammatico dei vuoti di organico.

GITTI. Approvo, nel suo complesso, lo spirito del disegno di legge, che pure necessita di aggiustamenti e perfezionamenti, e ritengo debba essere positivamente valutata la consapevolezza, espressa dai relatori e dai successivi oratori, che è necessario approfondire i problemi sul tappeto, assai più complessi di quanto non possa apparire a prima vista. È anche necessario – di questo sono tutti convinti – pervenire a una visione quanto più possibile unitaria e globale di tutti gli interventi che si rendono necessari per affrontare la crisi della giustizia nel nostro paese; la contestualità di cui molti hanno parlato può però ben definirsi attraverso l'impegno e la disponibilità nel rispetto di precise scadenze da parte dei gruppi in ordine a tutti quei provvedimenti già all'esame dell'una o dell'altra delle due Commissioni qui riunite.

Il disegno di legge in esame non va comunque sottovalutato, dal momento che problemi economici condizionano fortemente il buon funzionamento della giustizia, la serenità e la dignità di uomini preposti ad una funzione peculiare, cui è affidato un ruolo di protagonisti nel difficile superamento della crisi che travaglia il nostro Stato.

Mi pare pertanto doveroso l'adeguamento tabellare operato dal disegno di

legge; anche il meccanismo di rivalutazione del trattamento economico, con il suo riferimento alla contrattazione delle altre categorie del pubblico impiego appare, al di là dei possibili effetti perversi di amplificazione che dovranno essere evitati con una attenta messa a punto dei relativi strumenti tecnici, perfettamente corretto; il criterio, già inaugurato dalla legge n. 97 del 1979, e di fatto utilizzato per i militari, risponde alla necessità di non penalizzare categorie di personale cui è istituzionalmente negata la generale facoltà di autotutela sindacale, o per cui è comunque ritenuto dannoso o inopportuno l'esercizio di tale facoltà; ricordo peraltro che la stessa legge-quadro sul pubblico impiego, ancora *in itinere* alla Camera, sancisce l'esclusione dalla contrattazione collettiva per alcune categorie di pubblici dipendenti.

Passando ad esaminare la questione maggiormente dibattuta, la disparità di trattamento nei confronti delle magistrature speciali, devo osservare che i sospetti di illegittimità costituzionale fatti valere sono con ogni probabilità il riflesso di preoccupazioni – peraltro legittime – in ordine alle reazioni che il fondo speciale per i magistrati potrebbe suscitare. Ma ipotizzare astrattamente vizi di illegittimità nella disciplina prevista dal disegno di legge, mi pare assai difficile, dal momento che, se la funzione giurisdizionale è unica, i modi di esercizio della stessa sono molteplici e diversi; occorre indubbiamente che le motivazioni del fondo che si vuole istituire siano ragionevoli, e le modalità ineccepibili, ma nel complesso non si può negare al Governo la possibilità che tale fondo fornisca uno degli strumenti di tempestiva risposta allo stato di grave disagio che ha investito la magistratura. Quanto alle motivazioni va sottolineato che se esse sono riferite alla necessità di studio e di aggiornamento non si può negare l'analoga necessità per i giudici amministrativi; se sono di tenore diverso esse vanno vagliate e approfondite ed in questo senso è gradita la disponibilità e l'apertura che il Governo ha preannunciato.

Da parte mia ritengo che la soluzione più opportuna, e anche più corretta, sia la previsione, accanto allo stipendio tabellare, di un fondo articolato in forme e modalità aderenti alla specialità di funzioni della magistratura; tale fondo, peraltro, ritengo possa anche essere un valido meccanismo per ridimensionare – cosa da tutti auspicata – la tendenza all'appiattimento giuridico ed economico nei ranghi della magistratura.

Per la copertura dei posti di cui all'articolo 4 del disegno di legge, si può – a mio avviso – ampliare la fascia di magistrati disponibili. Mi pare, per concludere, che esistano ampi margini per la elaborazione di una risposta positiva ai problemi affrontati dal disegno di legge.

CANULLO. Ribadisco la necessità di una intesa politica che definisca un preciso scadenzario di lavoro, in base al quale affrontare anche le altre questioni aperte nel settore della giustizia, oltre a quella del trattamento economico della magistratura ordinaria: compresa quella del trattamento delle magistrature speciali. Ricordo che questo disegno di legge modifica consistentemente tabelle approvate appena un anno fa, cosa questa che dimostra, contrariamente a quanto spesso si sostiene, la capacità contrattuale che ha la magistratura; aggiungo poi che il progetto di legge introduce princìpi radicalmente nuovi in tema di trattamento economico dei magistrati; per esempio, il meccanismo delineato per l'aggiornamento degli stipendi è tale da innovare profondamente i princìpi base della contrattazione nel pubblico impiego. A questo proposito va sottolineata la necessità di studiare attentamente i risultati in termini economici del meccanismo delineato nell'articolo 2, poiché esso sembra congegnato in modo tale da provocare con ogni probabilità effetti perversi di moltiplicazione, specie se si tiene conto della diversità di situazioni che esiste nelle varie categorie per quello che riguarda le indennità percepite e se si considera il fatto che le vicende contrattuali nel settore del pubblico impiego si prolungano

spesso molto al di là delle scadenze previste per il rinnovo dei contratti: a questo proposito richiamo l'esigenza di approvare quanto prima una legge-quadro che stabilisca tempi certi per la contrattazione triennale. Per quanto riguarda il fondo globale di cui all'articolo 3, – se è vero che di tale fondo verranno a beneficiare tutti i magistrati, perché per tutti è possibile il richiamo agli oneri particolari inerenti alla funzione – non si comprende perché non si sia fatto ricorso alla previsione di una specifica indennità, preferendo, anziché adottare una soluzione limpida e legata ad una chiara assunzione di responsabilità, introdurre un meccanismo che di per se stesso implica margini di discrezionalità e di sospetto. Chiedo pertanto al Governo di chiarire fin da ora quale posizione intende assumere rispetto alle richieste di analogo trattamento che vengono dalle magistrature speciali (e che presumibilmente si estenderanno agli ausiliari della magistratura); le scelte compiute in questo provvedimento devono essere valutate, infatti, in ragione di una visione complessiva dei riflessi che esse possono determinare nell'ambito del pubblico impiego, nonché sotto il profilo delle compatibilità generali rispetto alla situazione economica del paese ed agli esiti delle contrattazioni in corso per altre categorie di lavoratori.

DE CATALDO. Io condivido in larga misura le premesse poste dal deputato Ricci nel constatare che la risposta del Governo al dramma che vive il paese con riferimento alla crisi della giustizia e alla situazione di pericolo per l'incolumità stessa dei magistrati, limitata ad alcune provvidenze particolari, frammentarie e indiscriminate, appare inadeguata, pericolosa e demagogica. In realtà, il Ministro e i suoi uffici potevano, e anche prima del tragico 23 giugno, dedicarsi a ben più sostanziosi progetti di riforma. Il gruppo radicale, attraverso gli strumenti consentiti, sollecita la contestualità dell'*iter* dei progetti di maggior respiro in materia di rinnovamento dell'ordinamento giudiziario giacenti presso la Commissione giustizia con quello del testo in esame. La lettura della relazione ministeriale al disegno di legge, invero inadeguata oltre che sovente di difficile interpretazione, postula alcuni chiarimenti da parte del Ministro, quanto meno laddove, con autentica ermeticità, si dice che il fondo è « suscettibile, nel progredire dell'ordinamento giudiziario, di una diversa articolazione che più direttamente tenga conto di una maggiore funzionalità delle strutture ai vari livelli e faccia fronte a specifiche esigenze ». Mi dolgo quindi dell'atteggiamento assunto da taluni gruppi all'atto di votare pro o contro la proposta di assegnazione in sede legislativa del presente progetto di legge; sia per la natura e il contenuto del provvedimento, sia soprattutto in relazione ad una norma – l'articolo 3 – che mi auguro verrà soppressa o quanto meno fortemente emendata laddove si demanda ad un decreto del Ministro la determinazione delle modalità di erogazione e si prevede che tutte le somme non erogate si aggiungano al fondo dell'anno successivo. Mi pare che la genialità del Ministro e del Governo abbia partorito sostanzialmente il topolino di un rimborso-spese privo di qualsivoglia seria motivazione giuridica e politica.

Ritengo doveroso, inoltre, sottoporre all'attenzione della Commissione il problema della aderenza del testo in esame all'articolo 53 della Costituzione, nonché di quello della mancata estensione delle provvidenze alle altre categorie di operatori della giustizia.

I problemi di un esodo, direzionato a seconda delle soluzioni che si adotteranno, dalla magistratura ordinaria a quelle amministrative, o in senso contrario, sono problemi concreti di cui il Governo non può non farsi carico. Ricordo che un valoroso magistrato, il dottor Battaglini, mi ha confessato di aver scritto al Ministro invitandolo a ritirare il disegno di legge in esame, manifestando così un giudizio che il gruppo radicale dichiara di condividere, aggiungendovi l'impegno di battersi quanto meno per la correzione degli aspetti più inquietanti delle misure in esame.

BOSCO. Mi rammarico che il dibattito civile e costrutttivo sui problemi della magistratura che impegna, ciascuno con le proprie responsabilità e le proprie legittime opinioni Governo, Parlamento e opinione pubblica sia stato inquinato da interventi sulla stampa di una gravità estrema; affermare, come è stato fatto che « si vuole barattare con una manciata di soldi il sangue versato dai magistrati » è un incivile ed improponibile atto di irresponsabilità; sono perciò sorpreso che, sia pure in forma attenuata e dubitativa, argomenti analoghi siano stati ripresi in quest'aula.

A fronte della gravità della situazione, è lecito – a mio avviso – porre mano ad interventi straordinari ed eccezionali per dar vita a strumenti effettivamente suscettibili di rimediare ad uno stato di grave crisi della giustizia; certamente il provvedimento in esame deve accompagnarsi con gli altri interventi – peraltro già annunciati a suo tempo dal Presidente del Consiglio nel suo discorso di presentazione alle Camere – già all'esame del Parlamento e in ordine ai quali il gruppo della democrazia cristiana assume il proprio impegno costruttivo a che tutto il complesso delle misure proposte per far fronte alla crisi della giustizia sia affrontato in un quadro di contestualità politica, che non può essere intesa naturalmente come assoluta contemporaneità o unicità di strumenti legislativi.

Passando ad esaminare in concreto il disegno di legge devo confessare che alcune argomentazioni svolte nella discussione generale suscitano perplessità. In particolare per il problema del fondo vi è forse stato difetto di chiarezza. Occorre cioè apertamente esprimersi in merito al fondo e con franchezza affermare la disponibilità o meno a misure extrasalariali. Quanto alle soluzioni correttive dei meccanismi del fondo, adombrate ma non compiutamente articolate da alcuni oratori, ribadisco che tali soluzioni alternative siano nel complesso peggiori della proposta governativa.

Il gruppo della democrazia cristiana, comunque, è nel complesso favorevole all'impostazione generale dell'articolo 3. Quanto ai sospetti di illegittimità costituzionale ritengo siano del tutto infondati; non vorrei anzi che le obiezioni formulate siano da collegarsi più che a preoccupazioni relative alla pretesa disparità di trattamento alla tentazione di risolvere in questo contesto i problemi di altre categorie (magistrati amministrativi e contabili) che possono invece ben essere risolti, ed in tempi brevi, con un serrato impegno di programmazione nell'ambito dei relativi progetti di legge il cui *iter* parlamentare è già ben avviato.

Concludo, associandomi alla proposta di istituire un Comitato ristretto ed auspicando che si pervenga, in tempi brevi, all'attuazione di questo come degli altri interventi urgenti e straordinari nel settore della giustizia.

CASALINUOVO. Devo premettere una connotazione di carattere politico con riferimento sia a quella migliore specificazione del piano della giustizia che si è venuta delineando negli ultimi tempi sia alla destinazione di maggiori risorse al settore giudiziario che vi è stata, anche se ancora non si può dire di aver raggiunto un livello adeguato alla entità dei problemi aperti ed alle esigenze di rinnovamento delle strutture. Anche la Commissione giustizia ha lavorato alacremente portando a soluzione alcuni problemi urgenti. Quanto ad alcuni provvedimenti per i quali è stata richiamata la necessità di una contestuale approvazione rispetto al disegno di legge oggi in discussione, in modo da varare un « pacchetto » organico di interventi nel settore della giustizia, ribadisco la piena disponibilità del gruppo socialista per una intesa politica che porti a definire rapidamente questi progetti di legge, il cui *iter* è già avviato e può essere sollecitamente concluso. Questo disegno di legge non prescinde quindi da una visione generale dei problemi della giustizia.

D'altra parte l'esigenza di un adeguamento del trattamento economico dei magistrati è problema unanimemente avvertito, come è emerso nel dibattito svoltosi a luglio in aula sullo stato della giustizia;

anche i princìpi generali cui questo provvedimento si ispira sono largamente condivisi, salvo approfondirne i meccanismi di applicazione. Esprimo in particolare il mio assenso sull'articolo 4 del disegno di legge (invitando anzi a tenere presente l'opportunità di un più ampio ricorso a procedure di questo tipo per fronteggiare anche altre carenze di organico e non solo quelle dei magistrati d'appello); quanto all'articolo 3 del progetto di legge, che è quello che ha suscitato le maggiori preoccupazioni, ritengo che l'attenzione debba appuntarsi principalmente sulla formulazione e che a questo riguardo si renda necessario un approfondimento dei problemi prospettati nel corso del dibattito odierno, in particolare quello della disparità di trattamento che si introduce all'interno della magistratura: credo che, senza pregiudicare i diritti della magistratura ordinaria, si tratti di stabilire come questi diritti debbano essere tenuti presenti; sotto questo profilo si deve tener conto non solo degli aspetti di legittimità costituzionale, ma delle questioni che possono sorgere in concreto, in modo da varare una legge non solo immune da vizi di incostituzionalità, ma tale da non causare disfunzioni in settori dell'amministrazione della giustizia diversi dalla magistratura ordinaria ma altrettanto importanti e impegnativi.

BOATO. Chiedo un aggiornamento del seguito della discussione per approfondire gli aspetti fortemente problematici emersi dagli interventi.

RIZZO. Mi associo, con le stesse motivazioni, alla proposta di Boato.

PRESIDENTE. Ricordo come orientamento comune delle due Presidenze, non contrastato dalle Commissioni nella precedente seduta, fosse quello di esaurire, ove possibile, nella seduta di oggi la discussione sulle linee generali.

REGGIANI. Esprimo il giudizio fortemente negativo del gruppo socialdemocratico in ordine al disegno di legge in esame, che appare contraddittorio nelle sue stesse linee di fondo. Il sospetto che questo provvedimento miri a tacitare il legittimo scontento di una categoria con provvidenze economiche non appare purtroppo privo di fondamento, non emergendo come prevalente la logica di una rivalutazione della funzione del giudice nei riguardi di quella di una mera elargizione di carattere straordinario. Di qui la frammentarietà, l'incongruenza, la carenza di una seria motivazione di base del provvedimento in esame, quali traspaiono dalla povertà della stessa relazione che l'accompagna: dichiaro quindi di concordare con il deputato Ricci, laddove questi ha denunciato la aleatorietà e gli spazi di discrezionalità che ispirano il disegno di legge, nonché le difficoltà interpretative di talune disposizioni dello stesso. Sono convinto che fosse preferibile l'accentuazione di uno sforzo finanziario in termini e prospettive diversi, più seri rispetto a quelli previsti nell'ineffabile articolo 3. Nessun ausilio viene dal testo, nessuno, lo ripeto, dalla relazione ministeriale, per cui non posso non concordare con l'eco negativa che ha accompagnato, tra gli interessati, sulla stampa e a livello politico, la presentazione del testo in esame. La realtà è che il fondo di cui all'articolo 3 non regge, e dimostra una profonda ignoranza delle condizioni in cui si svolge la attività del giudice; se non addirittura una insufficiente dose di rispetto per una categoria cui non è riconosciuta, nemmeno a livello economico, una adeguata considerazione. Auspico quindi che, attraverso il lavoro di un Comitato ristretto, cui non sono contrario, si mediti sulla posizione anche retributiva del magistrato, rivalutandola in termini di maggiore dignità.

PRESIDENTE. Rinvio a giovedì, alle ore 14,30, il seguito della discussione sulle linee generali, essendo ancora iscritti i deputati Rizzo e Boato.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO